

REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SALEMI

TITOLO I°
CONCESSIONE IN USO Allegato alla delibera 69
C.C.

CAPO I° N° 69 del 1-10-1999
PRINCIPI GENERALI Il Segretario Generale

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali per una corretta utilizzazione da parte della collettività, allo scopo di assicurare agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.

ART. 2 Elenco degli impianti sportivi

C/da San Giacomo: Campo di calcio con relativi servizi ed accessori, campo di allenamento, pista di atletica, campo di calcetto, n° 2 campi da tennis, n° 2 campi da bocce, gruppo spogliatoi, alloggio custode, spazi di sosta, di accesso, di comunicazione, aree a verde.

ART.3 Destinazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature tecniche sono destinati all'uso di tutti gli enti, sodalizi, gruppi sportivi, aventi sede sociale nel territorio comunale e, in via preferenziale, alle loro attività educative, formative, ricreative e dilettantistiche, tenendo in particolare considerazione le esigenze delle federazioni, delle società sportive affiliate, nonché quelle degli enti di promozione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dalle loro società.
2. Compatibilmente con la naturale destinazione degli impianti è consentito l'utilizzo degli stessi anche ai cittadini singoli od organizzati in associazioni di fatto che ne facciano richiesta nel quadro delle iniziative finalizzate al corretto godimento del tempo libero e delle attività ricreative, assegnando priorità a società ed enti di cui al superiore I° comma.

CAPO II° MODALITA' DI CONCESSIONE

ART.4 Uso occasionale

1. Le istanze finalizzate ad ottenere l'utilizzazione occasionale delle strutture sportive devono pervenire all'Amministrazione comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'utilizzazione medesima, salvo circostanze urgenti da specificare all'atto della richiesta.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del sodalizio o dell'associazione richiedente e dovrà specificare i seguenti elementi:



- a) il tipo di pratica sportiva e/o manifestazione che si intende svolgere con l'indicazione, ove possibile, del numero dei soggetti partecipanti.
- b) La data fissata per l'utilizzazione della struttura con l'indicazione dell'orario di svolgimento dell'attività sportiva;
- c) La dichiarazione in ordine all'accesso gratuito o meno del pubblico alla manifestazione cui è riferita l'istanza;
- d) La dichiarazione di presa visione e di accettazione del disciplinare d'uso con l'impegno a sottoscriverlo ad avvenuta accettazione dell'istanza;
- e) La dichiarazione di impegno a rifondere il Comune di eventuali danni derivanti dall'utilizzazione autorizzata.

L'istruttoria dell'istanza di cui al comma II° ed il relativo procedimento fanno carico al settore sport.

ART. 5 Disciplinare d'uso

1. La concessione d'uso avviene alle condizioni fissate nel disciplinare d'uso il cui schema è allegato al presente regolamento sub lettera "A".
2. Il disciplinare di cui al superiore comma dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione, società od ente concessionario.

ART. 6 Competenza a disporre la concessione occasionale

1. Terminata la fase istruttoria del procedimento, la concessione è rilasciata dal funzionario responsabile del settore sport.
2. Il provvedimento, salvo casi di comprovata urgenza, deve essere emesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione oggetto della richiesta.
3. Per manifestazioni aventi rilevanza nazionale o regionale la concessione deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

ART. 7 Onerosità della concessione

1. La concessione d'uso occasionale delle strutture e degli impianti sportivi è subordinata al pagamento del canone risultante da apposito tariffario da determinarsi a cura della Giunta Comunale.
2. Annualmente, in occasione della predisposizione dello schema di bilancio, la Giunta, avvalendosi di apposite relazioni sui costi di gestione degli impianti approva le tariffe da applicare, differenziandole in base al tipo di concessione.
3. Per la determinazione delle tariffe si dovrà tener conto della percentuale minima della copertura delle spese per i servizi a domanda individuale come prescritto dalla legge vigente al momento della deliberazione
La tariffa verrà differenziata a seconda che la manifestazione sportiva sia proposta come momento di spettacolo con richiesta di pagamento agli spettatori ovvero per mero agonismo con presenza eventuale di spettatori no paganti.
4. la concessione potrà essere accordata gratuitamente per manifestazioni di solidarietà e pubblica beneficenza.



ART. 8 Concessione d'uso periodica o annuale.

1. Le società richiedenti aventi sede legale in Salemi, svolgenti attività agonistica secondo calendari federali prefissati, possono ottenere in concessione l'uso degli impianti e delle attrezzature comunali per l'intera annata sportiva o per le giornate fissate nel calendario federale.
2. La relativa istanza dovrà essere inoltrata all'Amministrazione comunale entro il mese di luglio di ogni anno. Il termine conclusivo del relativo procedimento è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza.

La competenza al rilascio della concessione è demandata al funzionario responsabile del Settore Sport a norma dell'art. 51, comma 3 lettera f), della Legge 142/90 e successive modifiche.

ART. 9 Onerosità delle concessioni annuale o periodica

1. La concessione d'uso annuale o periodica è subordinata al pagamento di un canone complessivo determinato secondo il tariffario approvato con le modalità di cui al precedente art. 7.
2. La concessione sarà formalizzata mediante sottoscrizione di relativo disciplinare d'uso contenente le condizioni di cui all'allegato schema sub "A".

ART. 10 Uso periodico per i CAS e gli allenamenti.

1. In subordine alle istanze prodotte da società affiliate a federazioni ufficiali, impegnate agonisticamente secondo calendari fissati dalla Federazione di appartenenza, gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso periodico anche a società non affiliato con sede nel territorio comunale, alle condizioni fissate nello schema di disciplinare allegato sub "A" e previo pagamento del canone di concessione stabilito in tariffario.

ART. 11 Ingresso del pubblico

1. Durante le manifestazioni sportive l'ingresso del pubblico dovrà essere contenuto nei limiti fissati dalla competente commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
2. Il concessionario è responsabile dei danni comunque dipendenti dall'inosservanza di quanto previsto al precedente comma

Art. 12 Attività vietate durante le manifestazioni

1. E' fatto divieto alla società concessionaria di consentire durante le manifestazioni lo svolgimento di attività reclamistica o commerciale.
2. Per garantire l'osservanza del superiore divieto la società concessionaria dovrà predisporre adeguato servizio di vigilanza in prossimità degli ingressi riservati al pubblico, utilizzando personale proprio.

Art. 13 Pubblicità

1. Qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo utilizzato deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e gravata da relativa imposta sulla pubblicità secondo le previsioni della vigente normativa.
2. Il Comune può disporre in merito opportuni controlli in qualsiasi momento.

Art 14 Accesso ai campi di gara

1. L'accesso ai campi di gara è consentito soltanto agli addetti all'uopo autorizzati dai regolamenti federali e debitamente designati dalle società utilizzatrici.

Art. 15 Revoca e sospensione della concessione

1. Tutte le gestioni, anche precedenti all'approvazione del presente regolamento, e le concessioni in uso possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per motivate esigenze dell'Amministrazione concedente o per inadempienze del concessionario.


Art. 16 Concessione in uso in favore delle scuole

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dalle scuole presenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, in presenza di più istanze, sarà predisposto un calendario di utilizzo degli impianti riferito all'intero anno scolastico predisposto di intesa tra l'Amministrazione comunale ed il Provveditorato agli studi.

Art. 17 Utilizzazione degli impianti da parte del Comune

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni ricreative culturali, compatibilmente con le esigenze di campionati eventualmente in corso di svolgimento e di altre manifestazioni già programmate e propagate ufficialmente proponendosi di darne comunicazione in tempo utile all'Ente o Società che gestisce gli impianti.

Art. 18 Responsabilità e danni

1. Per le concessioni in uso il concessionario è direttamente e personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante all'impianto e alle attrezzature sportive utilizzate da qualsiasi azione od omissioni dolosa o colposa, salvo il diritto dello stesso a rivalersi su altri eventuali responsabili.
 2. Il legale rappresentante della Società concessionaria risulta responsabile di ogni danno, avendo lo stesso l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Per le Associazioni di fatto rispondono in solido tutti i soci.
 3. La responsabilità civile verso terzi, compresi gli spettatori, è piena ed incondizionata e riveste carattere di solidarietà a carico di tutti i rappresentanti individuati ai commi precedenti.
- 

TITOLO II CRITERI GENERALI DI GESTIONE

Art. 19 Forme di gestione

1. La gestione degli impianti compete al Comune e potrà esplicarsi in una delle forme previste dall'art. 22 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91.
2. Tra le diverse forme di gestione deve essere guardato con preferenza, per le maggiori garanzie di economicità e funzionalità che ne derivano il ricorso all'affidamento mediante concessione a una Società sportiva che utilizza l'impianto o, comunque, al volontariato sportivo.
3. La gestione degli impianti sportivi, qualunque sia la forma concreta adottata, deve rispondere a criteri di economicità, intesa quest'ultima come impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio e il miglior rendimento nel rapporto costi benefici.
4. Dovrà altresì essere garantito un adeguato uso degli impianti, coniugando la massima funzionalità con la migliore fruibilità degli stessi.
5. La gestione deve essere orientata non soltanto a soddisfare la domanda di sport ma anche a creare le condizioni per un suo incremento, tenendo conto del bacino di utenza, della collocazione dell'impianto all'interno del sistema sportivo locale e della sua accessibilità, spaziale temporale e sociale.

Art. 20 Gestione convenzionata

1. L'affidamento della gestione in concessione dovrà avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. n° 22/96 e successive integrazioni. La scelta del contraente dovrà ricadere preferibilmente sulle associazioni sportive o di volontariato sportivo presenti nel territorio comunale regolarmente costituite ed iscritte alle federazioni nazionali (per la categoria corrispondente all'attività cui l'impianto è destinato).
2. Agli effetti dell'art.78 L.R. 12/01/1993 N° 10 come interpretato dall'art. 61 della L.R. 01/09/1993 N° 26, ferma restando la qualità degli affidatari previsti dall'art. 18 per l'affidamento della concessione può prescindersi dal pubblico incanto purchè risultino rispettati i criteri della pubblicità e trasparenza. L'eventuale trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data prevista per la gara onde consentire agli interessati di richiedere l'invito alla gara medesima.
3. La concessione comporta l'esercizio da parte del concessionario delle competenze demandate al Comune dal presente regolamento.
4. Le eventuali tariffe d'uso a terzi per gli impianti dati in concessione non possono superare le tariffe stabilite dal Comune.
5. Il concessionario mentre potrà acquisire eventuali proventi derivanti dalla concessione in uso degli impianti a terzi richiedenti, dovrà corrispondere al Comune un canone annuo determinato in base all'offerta accettata in sede di aggiudicazione.
6. Il concessionario in sede di gara dovrà assumere l'impegno di accettare le condizioni espone in apposito schema di convenzione- disciplinare e, in particolare, l'obbligo di esercitare il servizio concesso disponendo tutto l'occorrente per il suo corretto e puntuale funzionamento.
7. L'affidamento in concessione potrà riguardare il singolo impianto sportivo o cumulativamente più impianti sportivi.

Art. 21 Canone Base di Concessione

1. L'esperimento di gara per il conferimento della gestione degli impianti sportivi avverrà con offerte in aumento rispetto al prefissato canone base.
2. In sede di deliberazione del canone base d'asta si dovrà rispettare la percentuale minima di copertura delle spese prescritte per i servizi a domanda individuale dalla normativa finanziaria vigente al momento dell'indizione dell'esperimento di concessione, tenendo conto, tra le spese, degli ammortamenti a carico del Comune.

Art. 22 Definizione dei Servizi Oggetto di Gestione

1. La gestione degli impianti sportivi si espleta attraverso le seguenti attività:
 - Custodia e sorveglianza;
 - Pulizia;
 - Manutenzione ordinaria.
2. Attengono al servizio di custodia e sorveglianza i seguenti adempimenti:
 - a) Prevenire e impedire ogni atto che possa recare danno agli immobili, impianti, servizi, attrezzi e arredi;
 - b) Impedire l'accesso agli estranei e alle persone non autorizzate;
 - c) Custodire attrezzi, strumenti di gioco o di esercitazione atletica, e ogni altro materiale debitamente inventariato;
 - d) Presenziare a gare, manifestazioni, giochi, esercitazioni, allenamenti, prove e selezioni ecc.
3. Attengono al servizio di pulizia i seguenti adempimenti:
 - a) Pulizia giornaliera di locali, servizi, impianti igienici e sanitari, tribune, piste, spogliatoi, corsie;
 - b) Disinfezione periodica dei locali, servizi e impianti igienici.
4. Attengono al servizio di manutenzione ordinaria i seguenti adempimenti:
 - a) Modesti lavori di riparazione, rinnovamento, sostituzione di parti, congegni, strumenti per integrare e mantenere in perfetta efficienza gli immobili con le loro pertinenze ed accessori e gli impianti tecnici e sanitari;
 - b) Estirpazione e falciatura di erbacce, cura dei manti erbosi, cura degli alberi e dei fiori, segnatura, livellamento, compattamento di campi di gioco e delle piste;
 - c) Sostituzione delle reti di gioco;
 - d) Ogni altro adempimento necessario a garantire il buon funzionamento degli impianti.

Art 23 Capitolato d'oneri


1. In caso di affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi dovranno essere determinati in apposita convenzione:
 - 1) la definizione e la tipologia dell'impianto sportivo;
 - 2) la tipologia o le tipologie di gestione indicate al precedente art.22;
 - 3) la durata dell'affidamento in gestione;
 - 4) gli oneri a carico della società convenzionata (materiale necessario, energia, manutenzione ordinaria ecc.) nonché i compensi ad essa riconosciuti.
 - 5) Gli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - 6) Le modalità e gli orari di fruizione degli impianti sportivi per l'utenza;
 - 7) La determinazione dei corrispettivi a carico dell'utenza. Al riguardo le tariffe da corrispondersi al concessionario non possono superare quelle stabilite ed approvate dal Comune.
 - 8) Potranno prevedersi esenzioni in caso di competizioni, manifestazioni, meetings e simili, organizzati o patrocinati dal Comune. L'Amministrazione dovrà in ogni caso garantire il controllo pubblico sulle tariffe;

- 9) le norme di verifica e di controllo;
- 10) le norme di salvaguardia.

Art.24 Gestione degli impianti scolastici

1. L'Amministrazione agevola per quanto possibile la fruibilità degli impianti scolastici anche da parte delle società sportive, favorendone la concessione da parte degli organismi scolastici secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

A: Regolamento impianti sportivi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical stroke.

ALLEGATO – “A”
DISCIPLINARE PER L'USO D'IMPIANTI SPORTIVI

Art.1

L'Amministrazione comunale di Salemi in persona del dirigente responsabile del Settore Sport dott. _____ nato a _____ il _____, concede alla società / associazione / ente _____ in persona del rappresentante legale Sig. _____ nato a _____ il _____ l'uso dell'impianto sportivo _____ per lo svolgimento della manifestazione _____ che si svolgerà nei giorni _____ per n° _____ ore settimanali.

Art.2

La società / associazione / ente, in persona del legale rappresentante, come sopra generalizzato, dichiara di conoscere ed accettare le norme del regolamento che disciplina la utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Salemi approvato con delibera consiliare n: _____ del _____ e di conseguenza:

- a) assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni arrecati al Comune in dipendenza dell'uso dell'impianto e delle attrezzature;
- b) solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per incidenti e infortuni subiti dagli atleti e dal pubblico in dipendenza e in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva;
- c) garantisce l'Amministrazione comunale da responsabilità derivanti da manomissioni o furti che dovessero verificarsi nei locali in uso;
- d) si obbliga di indennizzare l'Amministrazione Comunale di ogni e qualsiasi danno dalla stessa subito per il negligente uso degli impianti dichiarandosi, sin d'ora, disposto a corrispondere eventuali indennizzi a semplice richiesta del Comune sulla base di preventivi predisposti dell'Ufficio tecnico comunale od eventualmente richiesti a professionisti o ditte specializzate esterne.

Art. 3

La Società / Associazione / Ente _____ assume l'onere:

- a) della pulizia degli impianti, resa necessaria dall'uso dei locali e delle attrezzature;
- b) della sistemazione delle transenne o delle attrezzature, da effettuare con personale proprio, nonché del relativo smontaggio al termine della manifestazione;
- c) del funzionamento del servizio di pronto soccorso e di pubblica sicurezza;
- d) di ogni altro adempimento imposto dalla commissione provinciale dei pubblici spettacoli.

Art. 4

La Società / Associazione / Ente _____ non potrà consentire l'ingresso all'impianto sportivo a persone che intendano esercitare una qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria. Non potrà altresì collocare direttamente cartelloni o scritte pubblicitarie dentro l'impianto sportivo né potrà effettuare pubblicità commerciale sonora o in qualunque altra forma, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Nessun automezzo o motociclo può accedere all'interno dell'impianto.



Art. 5

Il personale addetto ai servizi di manutenzione e direzione dell'impianto può accedervi in qualsiasi momento.

Art. 6

Per la manifestazione sportiva è fatto divieto alla Società / Associazione / Ente _____ di mettere in circolazione biglietti di ingresso o inviti in quantità eccedente la capienza dell'impianto, secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Provinciale dei pubblici spettacoli.

Salemi li

Il Dirigente del Settore Sport

Il Rappresentante Legale della Società Sportiva

C: Regolamento impianti sportivi
Allegato A

